



Originale

**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8**

---

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

---

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
PEYRONEL Livio	Consigliere
BARALE dott. Andrea	Consigliere
MEYTRE dott.ssa Romina	Consigliera
GALLIANO Alessandra	Consigliera
COUTANDIN Daniele	Consigliere
GAYDOU Alberto	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
BERTALOTTO avv. Francesca	Consigliera
PERETTI Odilla	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
AIMONETTO geom. Valeria	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: PERETTI Odilla

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:** Determinazione delle tariffe del tributo sul rifiuto TARI – anno 2020.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**DATO ATTO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO**, quindi, che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**DATO ATTO**, pertanto, che la disciplina della TARI prevede un quadro normativo in linea di continuità con le disposizioni previgenti;

**CONSIDERATO** che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**EVIDENZIATO** che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, confermato dalla Città Metropolitana di Torino, per l'anno 2020, nella misura del 5%;

**CONSIDERATO** che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- a seguito di detta deliberazione, vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente;
- l'articolo 57-bis D. Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*.
- l'articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020, ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

**DATO ATTO** che il termine del 30 giugno è stato ulteriormente differito al 31.07.2020 dall'art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020;

**CONSIDERATO** che

- l'articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha adottato la deliberazione nr. 158/2020 del 5 maggio 2020, con la quale ha approvato "misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

**DATO ATTO** che, al momento, l'applicazione della sopra citata deliberazione comporterebbe per l'Ente ulteriori difficoltà nella definizione del piano tariffario e un ulteriore rinvio nella predisposizione delle bollette, con conseguente rischio di creare crisi di liquidità;

**VISTE**, inoltre, le considerazioni fortemente negative espresse sulla sopra citata deliberazione ARERA n. 158/2020 da parte della Conferenza dei Presidenti regionali Anci e dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL);

**CONSIDERATO** opportuno e vantaggioso l'utilizzo del regime derogatorio di cui all'articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", poiché:

- si fornisce ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1° dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 potendo poi frazionare gli eventuali conguagli sulle tre annualità successive;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI relative all'anno 2020 da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, utilizzando il piano tariffario già in vigore nell'anno 2019, come riassunte nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

**RILEVATO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**RITENUTO** opportuno, alla luce dell'emergenza da Covid-19, determinare le scadenze della Tari in modo da distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2020 nel seguente modo:

- prima rata (e rata unica) con scadenza al 31 luglio 2020
- seconda rata con scadenza al 30 novembre 2020

**RAVVISATO** che l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 ha cambiato il coefficiente degli studi professionali che passa dalla categoria "uffici, agenzie, studi professionali" alla categoria "banche, istituti di credito e studi professionali" il che rende necessario procedere ad una riclassificazione degli studi professionali con una conseguente diversa applicazione tariffaria;

**CONSIDERATO** che:

- da questa applicazione tariffaria deriva un minor gettito che dovrà in ogni caso essere recuperato con la redazione del piano tariffario del 2020;
- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e ciò entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di riferimento.

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento sulla TARI, nelle disposizioni compatibili con la legge di bilancio, si rinvia alla legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO**, infine, che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario comunale;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamata:

1. **di approvare** le tariffe Tari per l'anno 2020 secondo lo schema tariffario già vigente per l'anno 2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, fruendo del regime derogatorio in ambito tariffario di cui all'articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia";
2. **di approvare** le relative scadenze nei termini seguenti:
  - prima rata e rata unica con scadenza 31 luglio 2020
  - seconda rata con scadenza 30 novembre 2020
3. **di dare atto** che, per l'intervenuta riclassificazione citata in premessa, gli studi professionali saranno soggetti a variazione tariffaria con conseguente minor gettito da recuperarsi con la redazione del piano tariffario dell'anno 2020;
4. **di demandare** l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020 avvalendosi del regime derogatorio ex articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" secondo cui *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020."*;
5. **di dare atto** che entro il termine del 31.07.2020 o nella fase di approvazione del piano finanziario 2020, verrà valutata l'adozione di eventuali misure di riduzione tariffaria a contrasto degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid-19;
6. **di dare atto** che, successivamente all'approvazione di cui al precedente punto 4), il calcolo dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
7. **di dare atto** che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE  
BRUNETTO prof.ssa Nadia\*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARPINELLI dott.ssa Pia\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

# Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI Anno 2020

(piano tariffario già in vigore per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 107 c. 5 DL 18 del 17.03.2020)

## UTENZE DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

$$\text{Costi fissi } \boxed{110.998,69} / \text{Superficie ponderata (1)} \boxed{222.191,154000} = \text{Quf (quota unitaria €/mq)} \boxed{€ 0,49956}$$

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Ka)

#### Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	356,00	199,00	0,84	€ 0,41963
1	95.453,50	81.144,10	0,84	€ 0,41963
2	89.450,50	77.751,10	0,98	€ 0,48957
3	61.402,40	45.983,60	1,08	€ 0,53952
4	20.390,10	18.905,30	1,16	€ 0,57949
5	4.015,00	3.851,40	1,24	€ 0,61945
6 o più	1.009,00	999,00	1,30	€ 0,64943
Totale	272.076,50	228.833,50		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

### DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

$$\text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.280.524,13} / \text{Utenze ponderate (3)} \boxed{3.546,712000} = \text{Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza)} \boxed{€ 361,0454225}$$

$$\text{Costi variabili } \boxed{281.893,92} / \text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.280.524,13} = \text{Cu (Costo unitario €/Kg)} \boxed{€ 0,2201395}$$

$$\text{Quv * Cu (quota variabile per singola utenza)} = \boxed{€ 79,48036}$$

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili \* Kb)

#### Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	5,00	3,00	1,00	€ 79,48036
1	1.014,00	816,68	1,00	€ 79,48036
2	891,00	701,68	1,80	€ 143,06465
3	584,00	386,51	2,30	€ 182,80483
4	170,00	148,61	3,00	€ 238,44108
5	27,00	24,90	3,60	€ 286,1293
6 o più	10,00	9,65	4,10	€ 325,86948
Totale	2.701,00	2.091,03		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

## UTENZE NON DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	21.142,61	/ Superficie ponderata (6)	33.210,639400	= <b>Qapf</b> (quota unitaria €/mq)	€ 0,63662
-------------	-----------	----------------------------	---------------	--	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Kc)

#### Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
0		26,00	1.710,00	1.710,00	0,00	€ 0,00
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	43,00	8.582,00	7.877,00	0,51	€ 0,32468
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	0,80	€ 0,5093
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	0,73	€ 0,46473
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	0,43	€ 0,27375
5	Alberghi con ristorante	1,00	974,00	974,00	1,20	€ 0,76394
6	Alberghi senza ristorante	5,00	599,00	599,00	0,855	€ 0,54431
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	0,95	€ 0,60479
8	Uffici, agenzie, studi professionali	56,00	4.850,00	4.631,00	1,13	€ 0,71938
9	Banche ed istituti di credito	3,00	609,00	518,00	0,58	€ 0,36924
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	58,00	3.407,98	3.406,96	0,99	€ 0,63025
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	1,52	€ 0,96766
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	56,00	5.298,00	5.052,00	0,88	€ 0,56023
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	23,00	0,00	1,04	€ 0,66208
14	Attività industriali con capannoni di produzione	13,00	1.023,00	1.023,00	0,67	€ 0,42654
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	19,00	1.039,00	1.039,00	0,82	€ 0,52203
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	9,00	965,00	965,00	4,84	€ 3,08124
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	903,00	903,00	3,64	€ 2,3173
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	422,94	535,90	1,76	€ 1,12045
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	1,54	€ 0,98039
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	6,06	€ 3,85792
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	1,64	€ 1,04406
	<b>Totale</b>	<b>349,00</b>	<b>33.710,92</b>	<b>32.255,86</b>		

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

**DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE**

Costi variabili 70.473,48 / Qtà rifiuti Non Dom. 272.663,867400 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,25846

Quota variabile suddivisa per attività

Categorie di attività		Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
0		26,00	1.710,00	1.710,00	0,00	€ 0,00
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	43,00	8.582,00	7.877,00	4,20	€ 1,08553
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	6,55	€ 1,69291
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	5,20	€ 1,34399
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	3,55	€ 0,91753
5	Alberghi con ristorante	1,00	974,00	974,00	9,86	€ 2,54842
6	Alberghi senza ristorante	5,00	599,00	599,00	7,02	€ 1,81439
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	7,82	€ 2,02116
8	Uffici, agenzie, studi professionali	56,00	4.850,00	4.631,00	9,30	€ 2,40368
9	Banche ed istituti di credito	3,00	609,00	518,00	4,78	€ 1,23544
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	58,00	3.407,98	3.406,96	8,115	€ 2,0974
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	12,45	€ 3,21783
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	56,00	5.298,00	5.052,00	7,20	€ 1,86091
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	23,00	0,00	8,515	€ 2,20079
14	Attività industriali con capannoni di produzione	13,00	1.023,00	1.023,00	5,50	€ 1,42153
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	19,00	1.039,00	1.039,00	6,71	€ 1,73427
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	9,00	965,00	965,00	39,77	€ 10,27895
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	903,00	903,00	29,82	€ 7,70728
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	422,94	535,90	14,43	€ 3,72958
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	12,59	€ 3,25401
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	49,72	€ 12,85063
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	13,45	€ 3,47629
	<b>Totale</b>	<b>349,00</b>	<b>33.710,92</b>	<b>32.255,86</b>		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.